

TAR Emilia Romagna, Sezione II Bologna - Sentenza 22/12/2003 n. 2710  
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

La piena equiparazione fra la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema non sussiste ad ogni effetto ma soltanto, del resto in via transitoria, nell'ipotesi in cui ciò sia puntualmente previsto dalla legge. Tale equiparazione, pertanto, non sussiste per quanto concerne la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, atteso che la lettera a) dell'art. 8, comma 11-quater, la prevede esclusivamente "per le imprese certificate". Questa precisa indicazione ha carattere decisivo, ancorché nella prima parte dell'art. 8, comma 11-quater si precisa che entrambe le situazioni usufruiscono dei benefici di seguito indicati, in quanto quando il legislatore ha voluto effettuare la suddetta equiparazione lo ha puntualmente indicato. Ciò è avvenuto nella lettera b) del medesimo art. 8, comma 11-quater, ove è specificamente indicato che il beneficio della valutazione quale elementi variabili, di cui all'art. 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., si riferisce ad entrambe le situazioni.